

ACCORDO BILATERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PONTE DEL DIAVOLO

TRA

Il Comune di Lama Mocogno (C.F. 00460930365), d'ora in avanti denominato per brevità "Comune", rappresentato da Ricchi Arnaldo in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

E

La Fondazione di Comunità Frignano (C.F. 94225910366), d'ora in avanti denominata per brevità "Fondazione", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Adamo Venturelli, debitamente autorizzato;

(Di seguito denominate congiuntamente anche come "Le Parti")

PREMESSO CHE:

- Le Parti, unitamente all'Unione dei Comuni del Frignano e ad altri enti, hanno sottoscritto la "Convenzione volta a regolare i rapporti relativi al progetto di riqualificazione dell'area di Ponte del Diavolo ai sensi dell'Art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm." (di seguito, per brevità, "Convenzione Quadro");
- Il sopra citato progetto, dell'importo complessivo di € 115.795,00 *(nota: verificare se comprensivo o meno del presente contributo)*, persegue finalità di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio, insistendo parzialmente anche sul territorio di questo Comune;
- Il Comune riconosce l'alto interesse pubblico e la valenza sociale e territoriale dell'iniziativa, giudicandola coerente con i propri obiettivi di promozione locale;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____ il Comune ha disposto l'assegnazione di un contributo economico straordinario e diretto a favore della Fondazione, pari a complessivi € 1.000,00, quale forma di sostegno specifico alle attività progettuali di competenza di quest'ultima;
- Le Parti intendono regolare autonomamente e con il presente atto separato i rapporti connessi all'erogazione, all'utilizzo e alla rendicontazione di tale specifico contributo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e Collegamento Negoziale

Il Comune concede alla Fondazione un contributo economico straordinario di **euro 1.000,00 (mille/00)** a sostegno della realizzazione del progetto denominato "Riqualificazione dell'area di Ponte del Diavolo". Il presente accordo costituisce appendice della Convenzione Quadro ex Art. 55 stipulata tra le parti, ferma restando l'autonomia delle obbligazioni finanziarie qui disciplinate.

Articolo 2 – Finalità e Vincolo di Destinazione

Il contributo è destinato esclusivamente e tassativamente alla copertura delle spese necessarie per l'esecuzione delle attività e degli interventi previsti dal progetto e posti a carico della Fondazione.

Articolo 3 – Adempimenti e Impegni della Fondazione

La Fondazione si impegna formalmente a:

1. Realizzare le attività progettuali in perfetta conformità con i livelli e i documenti di progettazione richiamati all'Art. 1 e all'Art. 2 della Convenzione Quadro;
2. Utilizzare le risorse finanziarie ricevute dal Comune esclusivamente per le finalità previste dal progetto;
3. Comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione o modifica sostanziale che dovesse interessare l'esecuzione del progetto;
4. Presentare al Comune, nei termini stabiliti dal successivo Articolo 5, una dettagliata relazione finale e il relativo rendiconto economico.

Articolo 4 – Modalità di Erogazione

Il contributo economico di euro 1.000,00 sarà liquidato ed erogato alla Fondazione con successivo provvedimento del competente Responsabile del Servizio del Comune, secondo le tempistiche e i flussi finanziari previsti dai regolamenti comunali vigenti in materia di concessione di benefici economici.

Articolo 5 – Rendicontazione e Sanzioni

Entro e non oltre 12 (dodici) mesi dall'erogazione del contributo, e comunque entro i termini fissati per la chiusura complessiva del progetto, la Fondazione trasmetterà al Comune:

- Una relazione illustrativa sintetica contenente la descrizione delle attività realizzate;

- Un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute e pagate, corredato da idonea documentazione giustificativa (fatture e quietanze).

Articolo 6 – Clausola di Incompatibilità (Esclusione Appalto/Servizio)

Il presente atto disciplina unicamente l'attribuzione di un contributo di natura economico-sostentativa e non costituisce in alcun modo affidamento di servizi, appalto pubblico, concessione di attività o delega di funzioni da parte del Comune nei confronti della Fondazione, i cui rapporti collaborativi generali restano interamente incardinati nella Convenzione Quadro.

Articolo 7 – Durata e Foro Competente

Il presente accordo produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione digitale delle Parti e resta valido ed efficace sino all'avvenuta approvazione della rendicontazione finale da parte dei servizi comunali e alla definitiva estinzione delle obbligazioni finanziarie. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Luogo e data _____

Per il Comune di Lama Mocogno

(Firma Digitale)

Per la Fondazione di Comunità Frignano

(Firma Digitale)